

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 20

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 13, 14, 15, 15-bis, 24, 83, 85, 96-bis, 116, 118-bis, 119, 125: costituzione di componenti politiche nel gruppo misto)

PRESENTATA DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei Deputati, VIOLANTE, *Presidente*, e dai deputati ARMAROLI, BIOCCHI, BRUGGER, CALDERISI, D'ALIA, GRIMALDI, GUERRA, LEMBO, LIOTTA, MATTARELLA, SIGNORINO, TASSONE

Presentata alla Presidenza della Camera l'11 marzo 1997.

(Relatori: GUERRA e LEMBO).

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di modificazione del regolamento nasce dall'esigenza, profondamente sentita dai deputati iscritti al gruppo misto, che siano conferite alle componenti politiche in esso raccolte prerogative e facoltà idonee a consentire loro di esplicare pienamente l'attività politica parlamentare, nella forma più ampia e attraverso la più larga disponibilità di strumenti compatibile con l'ordinato ed efficace svolgimento dei lavori della Camera.

Tale esigenza assume particolare rilievo anche a seguito dell'orientamento, oramai più volte confermato dall'Ufficio di Presi-

denza, volto a negare la concessione di deroghe, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento, per la costituzione di gruppi parlamentari con meno di venti deputati. Ciò ha comportato, fra l'altro, la collocazione all'interno del gruppo misto di componenti organizzate, facenti capo a partiti o movimenti, ciascuna fornita di significativa consistenza numerica e identità politica, con gli evidenti problemi che ne conseguono rispetto alle possibilità di univoca espressione dello stesso gruppo misto.

Il testo predisposto, sentiti anche il presidente del gruppo misto e i rappresentanti

delle componenti politiche in esso riconosciute, nonché altri deputati del medesimo gruppo che ne hanno fatto richiesta, tende a contemperare le due esigenze sopra richiamate, operando su tre principali piani: quello relativo alla posizione delle componenti politiche del gruppo misto all'interno di esso; quello relativo alla loro partecipazione ai lavori di organi collegiali della Camera; quello, infine, dell'intervento di tali componenti nelle discussioni e dei tempi ad esse per ciò attribuiti.

Le componenti politiche sono definite sulla base di due requisiti. Si prevede infatti che possano essere costituite componenti politiche all'interno del gruppo misto purché vi aderiscano deputati, in numero non inferiore a tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci (quali, ad esempio, un simbolo, una denominazione, un'attestazione documentaria o, comunque, una qualche forma di notorietà), e che abbia presentato ad esse, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Si è ritenuto infatti che, in connessione con un requisito di natura politica atto a dimostrare la sussistenza di un movimento organizzato e diffuso nel Paese, il numero di tre componenti rappresenti il minimo possibile per la costituzione di un organismo avente carattere collegiale, non espressivo, cioè, di mere individualità. In alternativa a ciò, è consentita la costituzione di componenti politiche, anche non aventi relazione con un solo partito o movimento politico organizzato, purché ad esse aderiscano almeno dieci deputati. La previsione di questo secondo requisito mira a favorire - in connessione con la norma riguardante l'invito delle componenti alla Conferenza dei presidenti di gruppo - il collegamento fra componenti politicamente affini, ancorché originariamente distinte nella competizione elettorale, in armonia con la tendenza alla semplificazione del quadro politico propria del sistema elettorale maggioritario.

Le norme qui proposte definiscono la posizione delle componenti politiche all'interno del gruppo misto, sviluppando la previsione, contenuta attualmente nell'articolo 15, comma 2, ultimo periodo - che trova una più appropriata sedes materiae nel nuovo articolo 15-bis - secondo cui gli organi direttivi del gruppo misto debbono essere costituiti in maniera da rispecchiarne l'interna articolazione nelle varie componenti politiche le quali vi si raccolgono. Viene infatti precisato che i membri di queste eletti negli organi direttivi del gruppo rappresentano la componente d'appartenenza nei rapporti con gli altri organi della Camera: essi pertanto eserciteranno poteri e facoltà conferiti alla componente, agendo in nome di essa nelle sedi formali interne alla Camera.

In modo particolare, si prevede che - salva l'autonomia nell'approvazione dello statuto del gruppo e nella determinazione dei suoi contenuti - gli organi direttivi del gruppo misto debbano assumere le deliberazioni di loro competenza, nelle quali siano coinvolti gli interessi delle diverse componenti in esso costituite, in modo che le decisioni rispettino l'equilibrio fra le medesime in misura proporzionata alla loro consistenza. Qualora alcuna delle componenti ritenga violato sotto tale riguardo un proprio fondamentale diritto di natura politico-parlamentare, può ricorrere avverso la decisione assunta dinanzi al Presidente della Camera, il quale decide direttamente o sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza. Rimangono ferme le competenze che l'articolo 12, comma 2, attribuisce all'Ufficio di Presidenza in materia di ricorsi sulla costituzione dei gruppi; diverso è il caso dei ricorsi sulla composizione delle Commissioni, rispetto ai quali appartiene all'Ufficio di Presidenza decidere quelli presentati a nome di un gruppo, non di sue componenti interne.

Viene altresì disposto che le dotazioni finanziarie e logistiche attribuite al gruppo misto siano ripartite fra le componenti politiche costituite in esso, in ragione delle esigenze minime di base, comuni a tutte, e della consistenza numerica di ciascuna. Di questa particolare forma di ripartizione

dovrà, ovviamente, tenersi conto anche nella determinazione della dotazione complessiva, che andrà fissata in una misura congrua, tale da consentire il rispetto dei criteri di suddivisione sopra indicati.

Per quanto concerne la partecipazione di rappresentanti delle componenti politiche del gruppo misto alle riunioni di organi collegiali della Camera, si è ritenuto di attribuire al Presidente la valutazione circa l'opportunità di invitare alla Conferenza dei presidenti di gruppo, nei casi in cui lo consiglino la straordinaria importanza delle questioni da esaminarsi e lo specifico interesse che possano avervi le componenti politiche del gruppo misto, un rappresentante per ciascuna componente la quale annoveri almeno dieci deputati. La limitazione risponde all'intendimento di mantenere flessibilità e concentrazione ai lavori della Conferenza, evitando di renderne pletorica la composizione. Il numero di dieci deputati corrisponde alla metà del requisito prescritto per la costituzione di un gruppo parlamentare, misura che, nel regolamento del Senato, costituisce la condizione comunque richiesta per poter conseguire l'autorizzazione a costituire un gruppo in deroga al previsto requisito numerico. Si precisa che, ai fini dell'unanimità contemplata dagli articoli 23 e 24, è considerata soltanto la posizione espressa nella Conferenza dal presidente del gruppo misto a nome di esso: ciò, ovviamente, mira ad evitare che sia conferito a componenti politiche mancanti dei requisiti per la costituzione in gruppo autonomo un potere sproporzionato alla loro consistenza numerica rispetto alla programmazione dei lavori dell'Assemblea. Non si è ritenuto, invece, di confermare un'ipotesi, in principio formulata, nella quale si prevedeva analogamente la partecipazione, su invito, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, atteso il carattere eminentemente elettivo di quest'organo, nelle cui attribuzioni il carattere istituzionale risulta d'altronde prevalente sull'aspetto politico.

La proposta determina, infine, forme e modi per la partecipazione delle componenti politiche costituite nel gruppo misto ai dibattiti della Camera. Anche in que-

st'ambito, era da evitarsi che l'intento lo-devole di accordare spazi d'intervento nel dibattito a formazioni minoritarie, così da consentire loro di rappresentare nelle sedi parlamentari la specificità delle proprie posizioni politiche, si risolvesse in aggravio dei lavori o desse luogo a possibilità di uso strumentale delle facoltà riconosciute.

Si è inteso ovviare a questo rischio prevenendo che, nelle discussioni limitate, ciascuna componente abbia diritto a far intervenire un oratore, nelle forme in cui è già disciplinato lo svolgimento d'interventi di deputati che intendano esprimere posizioni dissenzienti rispetto ai propri gruppi, ossia nei tempi e secondo le modalità stabilite dal Presidente in virtù del generale principio che, nel regolamento, disciplina questa sorta d'interventi. Non si è provveduto a specificare tale disciplina per l'articolo 45, in quanto la Presidenza - ove le circostanze lo consentano - potrà accedere a richieste di parola, formulate da più d'una componente del gruppo misto, avvalendosi della facoltà, che la vigente norma già le conferisce, di consentire eccezionalmente ulteriori interventi rispetto a quelli previsti nell'ambito della discussione limitata. Non è stato modificato il termine enunziato nell'articolo 96-bis, comma 3, secondo periodo, non essendosi ritenuto opportuno interferire con ipotesi di modificazione del procedimento di conversione dei decreti-legge, sulle quali la Giunta ha iniziato a dibattere e che potranno pertanto essere materia di autonome iniziative di riforma del regolamento. — stato invece previsto che, ove si proceda alla ripartizione dei tempi disponibili per le discussioni ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 24, il tempo attribuito al gruppo misto dovrà essere ripartito proporzionalmente fra le componenti politiche in esso costituite. Il Presidente determinerà altresì, nella medesima ripartizione, il tempo che dovrà essere riservato ai deputati i quali richiedano d'intervenire e non appartengano ad alcuna fra le componenti politiche riconosciute entro tale gruppo. Si è inteso in questo modo riconoscere uno spazio d'intervento nelle discussioni anche ai deputati che, nel gruppo

misto, rappresentino posizioni individuali, la cui espressione potrà così avvenire nei tempi all'uopo determinati.

Va detto, da ultimo, del principio emendativo presentato dal deputato Calderisi nel corso dei lavori della Giunta. Esso, svolgendo un'ipotesi precedentemente accennata dall'onorevole Biccocchi, prevede che il gruppo misto sia articolato in due principali componenti, nelle quali vengano riuniti i deputati che abbiano espresso voto, rispettivamente, favorevole o contrario nella votazione sulla mozione di fiducia al Governo; contempla altresì la possibilità di formare un terza componente, riservata ai deputati che non ritengano di poter aderire ad alcuna delle due così determinate. La proposta tende a sviluppare, sul piano dell'articolazione delle componenti politiche parlamentari, il tendenziale bipolarismo introdotto dal sistema elettorale maggioritario, ripartendo il gruppo misto in due componenti provviste d'una fondamentale omogeneità sulla base della loro appartenenza alla maggioranza e all'opposizione.

La Giunta non ha ritenuto di accedere a quest'ipotesi, che potrà trovare più adeguata collocazione nel quadro di una più ampia e Organica riforma degli istituti regolamentari, in quanto essa risulterebbe del tutto estranea al complessivo impianto del vigente regolamento, il cui sistema non prevede che i gruppi parlamentari della Camera siano organizzati secondo una bipartizione tra maggioranza e opposizione, fondata sul voto da ciascuno di essi espresso in occasione della votazione sulla questione di fiducia. In un sistema politico che non ha ancora acquisito una connotazione compiutamente bipolare, sarebbe d'altronde incongruo sottoporre al rigido condizionamento da esso derivante soltanto le minori formazioni riunite nel

gruppo misto, le cui proposte politiche potrebbero essere d'altronde tali da non comportare l'assunzione di una posizione univoca e stabilmente definita nei riguardi del Governo, ma tradursi in scelte puntuali di volta in volta verificate sul contenuto delle singole iniziative proposte dall'esecutivo. Si osserva, infine, che con il prevedersi comunque la formazione di un gruppo di maggioranza e di un gruppo di opposizione si darebbe esistenza ad un tipo di gruppo parlamentare attualmente sconosciuto alla sistematica del regolamento della Camera, dal quale potrebbe anche derivare l'elusione del limite minimo di venti componenti, richiesto dall'articolo 14, comma 1, per la costituzione di ciascun gruppo parlamentare, ad eccezione del gruppo misto. Per queste ragioni, la Giunta ha ritenuto opportuno demandare l'esame e l'eventuale accoglimento del principio enunciato dall'onorevole Calderisi a successivi approfondimenti, che potranno trovare adeguato svolgimento nel quadro della complessiva riforma regolamentare, la quale conseguirà dagli orientamenti e dalle scelte che andrà compiendo la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali nel predisporre le proprie proposte sulla struttura del Parlamento e, più in generale, sull'assetto della forma di Stato e di governo.

In attesa di più ampie e penetranti modificazioni regolamentari, la Giunta per il regolamento, ritenendo comunque urgente e necessario risolvere i problemi in cui versa attualmente il gruppo misto a causa delle variazioni subite dalla sua fisionomia nel corso della passata e soprattutto di questa legislatura, sottopone all'attenzione dell'Assemblea la presente proposta, che giudica idonea a sovvenire, con prudente equilibrio, alle difficoltà da molte parti segnalate.

TESTO DEL REGOLAMENTO

—

ART. 13.

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i Presidenti delle Commissioni parlamentari.

MODIFICA PROPOSTA

—

ART. 13.

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. **Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati. Ove, ai sensi degli articoli 23 e 24, sia richiesto l'accordo unanime, si considera a tal fine soltanto la posizione espressa a nome del gruppo misto dal suo presidente.**

TESTO DEL REGOLAMENTO

—

ART. 14.

4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.

MODIFICA PROPOSTA

—

ART. 14.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

5. I deputati appartenenti al gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non inferiore a tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato ad esse, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 15.

2. Ciascun Gruppo nella prima riunione nomina il Presidente, uno o più Vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio Presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera. **Nel Gruppo misto la costituzione degli stessi organi deve avvenire in modo da rispecchiare le varie componenti politiche del Gruppo stesso.**

3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 15.

2. Ciascun gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più vice-presidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera.

(Si veda l'articolo 15-bis, comma 1).

3. Il Presidente della Camera assicura ai gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi. **Le dotazioni attribuite al gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.**

ART. 15-bis.

1. **Gli organi direttivi del gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo gruppo. I membri delle componenti politiche così eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi della Camera.**

2. Gli organi direttivi del gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente della Camera avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 24.

7. Per le fasi successive della discussione, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo può ripartire il tempo complessivo disponibile, detratta una parte per gli interventi del relatore, del Governo e dei deputati dissenzianti dai rispettivi Gruppi nonché per lo svolgimento delle operazioni materiali di voto. Il Presidente della Camera, al fine di rendere possibile la conclusione dell'esame nell'ambito del calendario che la prevede, può comunque disporre, entro il periodo di vigenza del calendario stesso, sia sedute supplementari sia il mantenimento del punto all'ordine del giorno di sedute successive già previste. Qualora la discussione non riesca comunque a concludersi e sia iscritta, a norma dei commi precedenti, in un calendario successivo, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo procede, contestualmente all'approvazione del calendario stesso, alla ripartizione del tempo complessivo disponibile, tenuto conto delle detrazioni sopra indicate. In mancanza di accordo, alla suddetta ripartizione procede il Presidente della Camera, valutate le indicazioni dei Gruppi.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 24.

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

8. Ove si proceda alla ripartizione dei tempi per le discussioni ai sensi dei commi 6 e 7, il tempo attribuito al gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Il Presidente determina altresì, nella stessa ripartizione, il tempo riservato ai deputati che richiedano d'intervenire e non appartengano ad alcuna delle predette componenti.

TESTO DEL REGOLAMENTO

—

ART. 83.

1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. **Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esporre posizioni dissenzianti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo.**

MODIFICA PROPOSTA

—

ART. 83.

1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per gruppo. **Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzianti rispetto a quelle dei propri gruppi, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.**

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 85.

5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su **ciascuno** di essi può intervenire un deputato per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno.

6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.

7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. **Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalità ed i limiti di tempo.**

MODIFICA PROPOSTA

ART. 85.

5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su **ognuno** di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. **Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche, costituite nel gruppo misto, che facciano richiesta d'intervenire, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.**

6. *Identico.*

7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. **Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.**

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 96-bis.

3. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere contrario, l'Assemblea, non oltre sette giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera in via pregiudiziale, con votazione da cui consegna la verifica del numero legale, sulla esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge, sentiti il relatore, il Governo ed un deputato per Gruppo per non più di quindici minuti ciascuno. **Hanno altresì diritto di intervenire per non più di dieci minuti ciascuno i deputati dissenzienti dalle posizioni del proprio Gruppo.** Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere favorevole, si applica la stessa procedura su richiesta di trenta deputati o di uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica, da presentare entro ventiquattro ore dall'espressione del parere. Tra la pubblicazione nelle forme regolamentari del parere contrario della Commissione affari costituzionali o la presentazione della richiesta di trenta deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica e la votazione da parte dell'Assemblea deve intercorrere un intervallo di tempo non minore di ventiquattro ore. Qualora la votazione abbia esito negativo, il disegno di legge di conversione si intende respinto.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 96-bis.

3. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere contrario, l'Assemblea, non oltre sette giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera in via pregiudiziale, con votazione da cui consegna la verifica del numero legale, sull'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge, sentiti il relatore, il Governo ed un deputato per gruppo per non più di quindici minuti ciascuno. **Hanno altresì diritto d'intervenire, per non più di dieci minuti ciascuno, un oratore per ognuna delle componenti politiche costituite nel gruppo misto nonché i deputati dissenzienti dalle posizioni del proprio gruppo.** Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere favorevole, si applica la stessa procedura su richiesta di trenta deputati o di uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica, da presentare entro ventiquattro ore dall'espressione del parere. Tra la pubblicazione nelle forme regolamentari del parere contrario della Commissione affari costituzionali o la presentazione della richiesta di trenta deputati o di uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica e la votazione da parte dell'Assemblea deve intercorrere un intervallo di tempo non minore di ventiquattro ore. Qualora la votazione abbia esito negativo, il disegno di legge di conversione s'intende respinto.

TESTO DEL REGOLAMENTO

—

ART. 116.

3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. **Hanno facoltà di fare dichiarazione di voto un deputato per Gruppo nonché i deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi.**

MODIFICA PROPOSTA

—

ART. 116.

3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i gruppi. **Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.**

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 118-*bis*.

4. Qualora lo richiedano eventi impreveduti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. **La discussione in Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo e dei deputati che intendono esprimere posizioni dissenzianti dai rispettivi Gruppi.** Se l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, **la discussione è sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio.**

MODIFICA PROPOSTA

ART. 118-*bis*.

4. Qualora lo richiedano eventi impreveduti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. **La discussione in Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun gruppo. Sono altresì riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite nel gruppo misto, che ne facciano richiesta, nonché dei deputati che intendano esprimere posizioni dissenzianti dai rispettivi gruppi.** Se l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, **questa è sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio.**

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 119.

7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che determina il tempo da riservare a ciascun Gruppo. Qualora la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera. Il tempo complessivo disponibile per la discussione dei disegni di legge è suddiviso per una parte in misura eguale **tra** tutti i Gruppi parlamentari, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 119.

7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, che determina il tempo da riservare a ciascun gruppo. Qualora la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera. Il tempo complessivo disponibile per la discussione dei disegni di legge è suddiviso per una parte in misura eguale **fra** tutti i gruppi parlamentari, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi. **Il tempo riservato al gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avuto riguardo alla loro consistenza numerica. La Presidenza determina altresì in tale ripartizione il tempo riservato ai deputati che chiedano d'intervenire e non appartengano ad alcuna delle predette componenti.**

TESTO DEL REGOLAMENTO

—

ART. 125.

2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.

MODIFICA PROPOSTA

—

ART. 125.

2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per gruppo. **Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel gruppo misto, che ne facciano richiesta, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.** Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.